

Relazione illustrativa

Il disegno di legge A.S. 3570 concernente la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012", all'art. 2 prevede che alla regione, al fine dell'erogazione a suo favore di una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati a diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, nonché al 5 per cento dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale, spetta il compito di definire l'importo delle indennità di funzione e delle indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa.

In base alla normativa nazionale su descritta, con deliberazione del 6 dicembre 2012, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Regioni hanno ritenuto di convenire la conferma, in accordo con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome degli importi degli emolumenti omnicomprensivi nella misura di euro 13.800 lordi per i Presidenti delle Regioni e dei Consigli Regionali, e euro 11.100 lordi per i Consiglieri Regionali, adottando, come modello più virtuoso, quello che dispone una indennità di carica mensile lorda per anno per un massimo di 10 anni.

Con Legge Regionale 28/2012 si è stabilito che l'importo delle indennità per il Presidente della Giunta regionale, per il Presidente dell'Assemblea, per i Consiglieri Regionali e per gli Assessori è determinato dall'ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa. Quindi, con Deliberazione n. 414 del 28 gennaio 2014, l'ufficio di Presidenza ha definito gli importi delle indennità spettanti a coloro che ricoprono tale cariche.

La proposta in oggetto nasce dalla necessità, nell'attuale contesto economico – sociale di crisi e di difficoltà che caratterizza il nostro Paese e anche la nostra regione duramente colpita, tra l'altro, dagli eventi sismici degli ultimi anni, di prevedere una riduzione dei costi della politica. Questo anche al fine di diminuire l'eccessiva differenza esistente ad oggi tra gli stipendi di coloro che rappresentano i cittadini umbri e la situazione economica media della popolazione. Nell'obiettivo di mettere in pratica azioni politiche dirette anche alla lotta contro le diseguaglianze sociali e nel rispetto dei tanti cittadini e delle tante famiglie oggi in grave difficoltà occupazionale ed economica, la riduzione delle indennità regionali è un atto



dovuto che i politici devono attuare come espressione del forte spirito di servizio. Da sempre l'Umbria rappresenta un esempio in ambito delle politiche sociali. Introdurre una misura importante e necessaria come quella della diminuzione dell'importo spettante ai consiglieri regionali potrà rappresentare una buona pratica, esempio di ottima politica per tutte le altre regioni italiane.

TITOLO III
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEGLI ASSESSORI

Art. 11 (Indennità)

(Modificazioni integrative all'art.11)

1. Al Presidente della Giunta regionale e ai consiglieri regionali spettano una indennità di carica ed una eventuale indennità di funzione, costituite da quote mensili, la cui corresponsione decorre dal giorno della proclamazione. La corresponsione dell'indennità per il Presidente dell'Assemblea legislativa decorre dalla data dell'elezione e per i componenti della Giunta dalla data della nomina.
2. L'importo delle indennità è determinato per il Presidente della Giunta regionale, per il Presidente dell'Assemblea, per i consiglieri e per gli assessori dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, con delibera, ed è definito in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012 e di quanto disciplinato dalla Conferenza di cui all'articolo 1. In ogni caso, l'importo complessivo delle indennità spettanti ai consiglieri regionali, stabilite dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa, con delibera, non dovrà mai essere superiore allo stipendio spettante per legge al Sindaco di una città con numero di abitanti pari al numero dei residenti della regione Umbria.
3. Eventuali variazioni delle indennità sono apportate annualmente con delibera dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa in base alle variazioni dell'indice ISTAT.

A fronte di tale modifica, si chiede l'adeguamento di ogni articolo della Legge Regionale 28/2012 in modo da rendere l'intero dettato normativo uniforme e coerente al nuovo testo.

Tommaso Bori



FACEBOOK.IT/TOMMASOBORI



INSTAGRAM.IT/TOMMASO.BORI



TOMMASOBORI/WA

